



COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Mazzini n°4 - C.A.P.29010 - ☎0523 772722 FAX 0523 772744

E-MAIL comune.calendasco@sintranet.it

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23

Adunanza del : 21/09/2013

OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) ANNO 2013.

L'anno duemilatredici, addi ventuno, del mese di settembre, alle ore 12 e minuti 5, nella sala delle adunanze consiliari , convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ZANGRANDI FRANCESCO	SINDACO	X	
BELTRAMETTI MARIA	CONSIGLIERE	X	
CAMOZZI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
PRAZZOLI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
SAVINI ANTONELLA	CONSIGLIERE	X	
MASSARI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
CACCIATORE MARCO	CONSIGLIERE	X	
SAVI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BASSANONI FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
LOSI STEFANINA	CONSIGLIERE		X
CERATI ADA	CONSIGLIERE		X
ALBERTI LAURETTA	CONSIGLIERE		X
MODENESI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor FERDENZI DOTT. ADRIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 12.37 presenti n. 10 assenti n.3 Sigg.ri: Losi, Cerati, Bassanoni

IL SINDACO introduce l'argomento e illustra brevemente la materia. Dà quindi la parola al Responsabile dell'ufficio, rag. Devecchi che spiega nei particolari la questione. Apre quindi la discussione; intervengono i Signori:

- Modenesi: ribadisce che sarebbe necessario pesare i rifiuti in uscita per distribuire più equamente il tributo sui cittadini, poiché le tabelle sono abbastanza cervelotiche.
- Massari: ringrazia gli uffici che, pur in un periodo di difficoltà, hanno operato in modo davvero proficuo.
- Sindaco: concorda con l'assessore Massari.

A questo punto più nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

VISTO l'art. 10, comma 4 quater, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

VISTA la delibera di C.C. n. 21 del 21/09/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le varie simulazioni effettuate dall'ufficio tributi mantenendo i coefficienti prima tutti al minimo, poi tutti al massimo e infine tutti secondo i valori medi, ma in nessuna di queste simulazioni i dati ottenuti erano coerenti con la banca dati tarsu del Comune di Calendasco;

RITENUTO, in sede di prima applicazione della tariffa, di determinare i coefficienti Kb per le utenze domestiche, Kc e Kd per le utenze non domestiche nella misura indicata nella tabella allegata (all.1) per mitigare il più possibile l'impatto della variazioni tra le varie categorie di utenza e al fine di mantenere una certa omogeneità tra le tariffe Tares e quelle riferite all'anno precedente (Tarsu);

EVIDENZIATO che:

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti Kc e Kd massimi con esclusione delle categorie 16/17/18 per le quali sono stati applicati i coefficienti minimi;
- pur con l'applicazione dei coefficienti minimi le categorie 16/17/18 vengono tassate con aumenti che variano dal 150% al 200% rispetto alla Tarsu;
- **le categorie delle utenze non domestiche per il Comune di Calendasco, inferiore ai 5.000 abitanti, vengono integrate dalla categoria prevista nella tabella 3a del DPR n.158/1999 (comuni superiori ai 5000 abitanti) denominata "Autorimesse e magazzini senza vendita diretta" in quanto presenti sul territorio comunale;**
- per le utenze domestiche è stato applicato il coefficiente KB minimo per le famiglie con 4 /5/6 o più componenti al fine di agevolare le famiglie numerose che si trovano in situazione di maggior bisogno dal punto di vista socio-economico e rispetto alla Tarsu subiscono consistenti aumenti;
- pur applicando il coefficiente KB massimo per l'unico occupante vi è una generalizzata diminuzione della tassazione rispetto alla Tarsu;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, con deliberazione di C.C. n. 22 del 21/09/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2013;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento per l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del Tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad introdurre la maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del Tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del Tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, non più modificabile in aumento da parte del Comune ed il cui gettito sarà interamente riservato allo Stato;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso Tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento per rendere l'incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune, fatto salvo l'utilizzo obbligatorio del modello F24 o del bollettino intestato all'Agenzia delle Entrate per il versamento dell'ultima rata;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 8 lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n.	10
- Astenuti n.	/
- Votanti n.	10
- Voti favorevoli n.	10
- Voti contrari n.	/

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1. componente	0,4236	52,4474
2. componenti	0,4942	94,4054
3. componenti	0,5447	120,6291
4. componenti	0,5850	115,3844
5. componenti	0,6254	152,0976
6 o più componenti	0,6556	178,3214

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3825	0,6056
2. Campeggi, distributori carburanti	0,6001	0,9445
3. Stabilimenti balneari	0,4726	0,7498
4. Esposizioni, autosaloni	0,3225	0,5119
5. Alberghi con ristorante	0,9977	1,5762
6. Alberghi senza ristorante	0,6826	1,0801
7. Case di cura e riposo	0,7501	1,1810
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,8477	1,3411
9. Banche ed istituti di credito	0,4351	1,3411
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,8326	1,3151
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1402	1,7954
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,7801	1,2257
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,8702	1,3671
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,6826	1,0815
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8176	1,2863
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	3,6308	5,7208
17. Bar, caffè, pasticceria	2,7306	4,3003

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,3203	2,0809
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9579	3,0875
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,8318	12,3443
21. Discoteche, night club	1,2302	1,9396
22. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,4501	0,7066

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

DELIBERA ALTRESÌ

- di stabilire che l'importo del Tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, il cui gettito è riservato integralmente a favore del bilancio statale;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso Tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in 2 rate con scadenza 31.10.2013 e 16.12.2013;
- di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra Tributo sui rifiuti e Tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
- di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito:

- Presenti n.	10
- Astenuti n.	/
- Votanti n.	10

- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. /

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000
– T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Tabella dei coefficienti (Ka e Kb) utilizzati per la calcolo della quota fissa e della quota variabile per le utenze domestiche e relativi costi unitari.

CATEGORIA : 101 Domestica Residenti

N. COMPONENTI	KA	KB	QUOTA FISSA (€/mq.Xanno)	QUOTA VARIABILE (€/anno)
1	0,840	1,000	0,423670	52,447470
2	0,980	1,800	0,494282	94,405447
3	1,080	2,300	0,544719	120,629183
4	1,160	2,200	0,585069	115,384436
5	1,240	2,900	0,625418	152,097665
6	1,300	3,400	0,655681	178,321401
7	1,300	3,400	0,655681	178,321401
8	1,300	3,400	0,655681	178,321401
9	1,300	3,400	0,655681	178,321401
10	1,300	3,400	0,655681	178,321401

ALLEGATO 2

Tabella dei coefficienti (Kc e Kd) utilizzati per la determinazione del listino tariffe utenze non domestiche e listino tariffa (Tf, Tv, Tariffa)

CATEGORIA TARIFFA	DESCRIZIONE	Kc	Kd	Tf	Tv	Tariffa
1	Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto	0,510	4,200	0,382591	0,605682	0,988273
2	Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.	0,800	6,550	0,600144	0,944575	1,544719
3	Stabilimenti Balneari	0,630	5,200	0,472613	0,749892	1,222505
4	Esposizioni; Autosaloni	0,430	3,550	0,322577	0,511945	0,834522
5	Alberghi con Ristorante	1,330	10,930	0,997739	1,576215	2,573954
6	Alberghi senza Ristorante	0,910	7,490	0,682663	1,080132	1,762795
7	Case di cura e riposo	1,000	8,190	0,750180	1,181079	1,931259
8	Uffici; Agenzie; Studi Professionali	1,130	9,300	0,847703	1,341153	2,188856
9	Banche ed Istituti di Credito	0,580	9,300	0,435104	1,341153	1,776257
10	Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram	1,110	9,120	0,832699	1,315195	2,147894
11	Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza	1,520	12,450	1,140273	1,795414	2,935687
12	Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro	1,040	8,500	0,780187	1,225785	2,005972
13	Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto	1,160	9,480	0,870208	1,367110	2,237318
14	Attività Industr.con Capannon.Produzione	0,910	7,500	0,682663	1,081575	1,764238
15	Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific	1,090	8,920	0,817696	1,286353	2,104049
16	Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub	4,840	39,670	3,630871	5,720810	9,351681
17	Bar; Caffé; Pasticceria	3,640	29,820	2,730655	4,300342	7,030997
18	Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi	1,760	14,430	1,320316	2,080950	3,401266
19	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	2,610	21,410	1,957969	3,087536	5,045505
20	Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl	10,440	85,600	7,831879	12,344376	20,176255
21	Discoteche; Nigt Club	1,640	13,450	1,230295	1,939624	3,169919
22	Autor. e magazzini senza vendita diretta	0,600	4,900	0,450108	0,706629	1,156737
999	Categoria da assegnare	0,000	0,000	0,000000	0,000000	0,000000

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allegato alla delibera
n. 23/CC del 21 SET. 2013


OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES) ANNO 2013.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

- 1) Parere di legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 16 SET. 2013

Il Segretario Comunale




PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000 – T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)

- 2) Parere in ordine alla regolarità tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 26/8/2013


Il Responsabile del Servizio



- 3) Parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, 26/8/2013

Il Responsabile del Servizio



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ZANGRANDI FRANCESCO)



IL SEGRETARIO
(FERDENZI DOTT. ADRIANO)

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U. 18.08.2000, n.267);
- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune.

Calendasco, li 30 SET. 2013



IL SEGRETARIO/COMUNALE
(FERDENZI DOTT. ADRIANO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000).

Calendasco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE